



Deliberazione n. 1 del 18 febbraio 2026

Oggetto: Proposta di archiviazione per la violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 - Segnalazione dei Sig.ri *** e ***** concernente la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000**

Il giorno 18 febbraio 2026, alle ore 11.00, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:

		presente	assente	
MARIO CABASINO	Presidente	X		
GIOVANNI COINU	Componente	X		
ROSARIA MANCONI	Componente	X		
FILIPPO PETRUCCI	Componente		X	
EMANUELA ZONCU	Componente	X		

Presiede la seduta il Presidente Cabasino, ed assiste, con funzioni di Segretario, la dr.ssa Stefania Orofino.

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e s.m.i., recante *"Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna"*;

VISTA la legge n. 28/2000 recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS recante: *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il Referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare", indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, del 13 gennaio 2026, con cui sono stati convocati i comizi elettorali per l'indizione del referendum popolare confermativo per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026;

VISTA la nota pervenuta al Corecom Sardegna in data 10 febbraio 2026 (prot. n. 1622/2026), con la quale i Sig.ri *****, ***** e ***** hanno segnalato quattro contenuti pubblicati *"in data 27.01.2026, 28.01.2026, 02.02.2026 e 04.02.2026 sul portale istituzionale *****"*, affermando che *"Si evidenzia che in piena vigenza dei divieti di comunicazione istituzionale (ex art. 9 L. 28/2000), il ** ***** ha provveduto alla pubblicazione di contenuti aventi natura esplicitamente propagandistica e personale e che pertanto non soddisfano i requisiti di indispensabilità e impersonalità richiesti dalla legge.";*

VISTA la nota prot. n. 1662 dell'11 febbraio 2026 con la quale il Corecom ha provveduto a chiedere al ******, di trasmettere nel minor tempo possibile dal ricevimento della richiesta, informazioni e chiarimenti utili a spiegare la vicenda, precisando che lo spontaneo adeguamento e il ripristino delle condizioni di rispetto della normativa in materia di comunicazione politica avrebbero comportato l'archiviazione degli atti;

CONSIDERATO, inoltre, che alla luce della sopravvenuta citata delibera n. 37/26/CONS, pubblicata in data 12 febbraio 2026, non si configurerebbero comunque le condizioni per procedere alla comminazione di un provvedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1865 del 16 febbraio 2026, il Corecom – pur preso atto del ravvedimento operoso da parte della ******, la quale ha reso impersonale la comunicazione oggetto del presente procedimento - ha instaurato il contraddittorio con il ******, assegnando un termine di 24 ore dalla ricezione della contestazione medesima per la presentazione delle relative controdeduzioni;

DATO ATTO che con PEC acquisita al protocollo con n. 1922 del 17 febbraio 2026, il ***** ha trasmesso al Corecom le proprie controdeduzioni, dove si comunica di aver *"disposto la rimozione degli articoli segnalati"*;

ESAMINATA la segnalazione e le controdeduzioni;

VISTO il sito oggetto di segnalazione;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L. n. 28/2000 che testualmente sancisce: *"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*, che:

- al comma 4, chiarisce come siano considerate “attività di informazione e di comunicazione istituzionale” quelle poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni mediante: *“a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente”*;

- al comma 5, precisa che le attività di informazione e di comunicazione suddette: *“... sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO, in ogni caso, che come accertato dal Comitato, si è provveduto alla rimozione degli articoli dal sito della ***** ** ***** , oggetto di segnalazione,

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di proporre l'archiviazione degli atti rimettendo all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ogni ed ulteriore valutazione;
- trasmettere all'Agcom, unitamente alla presente delibera, gli esiti istruttori relativi alla segnalazione sopracitata.

Il Segretario

Stefania Orofino

Il Presidente

Cabasino
Mario
18.02.2026
12:30:39
UTC

Mario Cabasino
